

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 141/2020

Oggetto: Lista di Controllo sulla preparazione alla Brexit - Indicazioni dalla Commissione Europea

In vista delle nuove regole che le imprese che operano con il Regno Unito si troveranno a dover affrontare dal prossimo 1° gennaio 2021, il Ministero dei Trasporti ci ha inviato due documenti (allegati), ripresi dalla Commissione Europea, all'interno dei quali sono fornite delle indicazioni che spaziano dagli obblighi degli importatori ed esportatori, alle formalità, verifiche e controlli doganali sulle merci, al regime Iva e delle accise, nonché alle modalità di effettuazione del trasporto.


In particolare per quanto riguarda il trasporto di merci su strada dal 1° gennaio 2021 non sarà più possibile accedere nel Regno Unito con la licenza comunitaria ma allo stato, a meno di nuovi importanti sviluppi, si potrà entrare nel Regno Unito esclusivamente con la CEMT.

All'interno dei documenti sono indicati una serie di link dove ciascun operatore, in relazione alla proprie specificità, potrà recuperare ulteriori informazioni.

Sarà nostra cura tenerVi aggiornati sull'argomento e restiamo a disposizione delle imprese associate per qualsiasi supporto dovesse occorrere.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Enzo Solaro





BREXIT

Prepararsi alla svolta

Prepararsi a tutti gli scenari

- Il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea il 1° febbraio 2020. Per garantire una transizione ordinata, nello stesso giorno è entrato in vigore l'accordo di recesso firmato dall'Unione Europea e dal Regno Unito.
- Durante il periodo di transizione il Regno Unito continua a partecipare al mercato unico e all'unione doganale dell'UE e a beneficiare delle politiche e dei programmi dell'Unione, continuando a rispettare gli obblighi degli accordi internazionali di cui l'Unione è parte.
- In vista della scadenza dell'accordo, previsto per il 1° gennaio 2021, sono in corso i negoziati per un partenariato ambizioso tra Regno Unito e Unione Europea.

Quale che sia l'esito di questi negoziati, imprese, lavoratori, pubbliche amministrazioni e cittadini devono prepararsi ai grandi cambiamenti che caratterizzeranno – in qualsiasi caso – i rapporti con il Regno Unito

Anche se l'Unione Europea e il Regno Unito dovessero concludere entro il 2020 un partenariato ambizioso ne scaturirebbe una relazione molto diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato unico e all'unione doganale dell'UE e al regime comune dell'IVA e delle accise.

Inevitabilmente il fatto che, finito il periodo di transizione, il Regno Unito non parteciperà più alle politiche dell'Unione creerà **ostacoli, oggi inesistenti, agli scambi di beni e servizi e alla mobilità e agli scambi transfrontalieri**. Ciò avverrà in entrambe le direzioni.

La Commissione ha predisposto il 9 luglio una Comunicazione sul tema: *“Prepararsi alla svolta. Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito”*.

Cosa cambierà - in qualsiasi scenario

Scambio di merci

Scambio di servizi

Energia

Viaggi e turismo

Mobilità coordinata e sicurezza sociale

Diritto societario e diritto civile

Dati e diritti di proprietà intellettuale

Lo scambio di merci

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte dell'unione doganale



Le formalità doganali prescritte dal diritto dell'Unione si applicheranno a tutte le merci che entreranno nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito o che lo lasceranno dirette nel Regno Unito.

Questo avverrà in ogni caso, anche se sarà istituita con il Regno Unito un'ambiziosa zona di libero scambio con tariffe pari a zero e contingenti pari a zero sulle merci.

- ✓ Dal 1° gennaio 2021 le imprese dell'UE che desiderano importare dal Regno Unito o esportare nel Regno Unito dovranno disporre di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) per i rapporti con le amministrazioni doganali.
- ✓ Inoltre, cesseranno di essere validi nell'Unione lo status di operatore economico autorizzato accordato dal Regno Unito e le altre autorizzazioni rilasciate dallo stesso. Se desiderano ottenere autorizzazioni dell'UE, gli operatori economici dovranno richiederle in uno Stato membro dell'UE.

Dal 1° gennaio 2021 sarà necessario dimostrare il carattere originario delle merci oggetto di scambio perché abbiano diritto a un trattamento preferenziale nell'ambito di un eventuale accordo futuro tra l'UE e il Regno Unito.

Le merci che non soddisfano i requisiti di origine saranno soggette alle regole generali per l'ingresso nell'UE (quindi anche a possibili dazi doganali) *anche in presenza di un accordo commerciale.*

- La nuova situazione inciderà anche sugli scambi tra l'UE e i suoi partner preferenziali, in quanto il contenuto del Regno Unito diventerà, nell'ambito dei regimi preferenziali dell'Unione, "non originario" ai fini della determinazione dell'origine preferenziale delle merci che lo incorporano. In pratica questo comporta ***la necessità per gli esportatori dell'UE di rivedere le catene di approvvigionamento***: potrebbe risultare necessario trasferire la produzione o cambiare fornitori per determinati fattori di produzione.

- ✓ **L'imposta sul valore aggiunto sarà esigibile al momento dell'importazione dal Regno Unito di merci introdotte nel territorio IVA dell'Unione europea, all'aliquota applicabile alle cessioni degli stessi beni all'interno dell'Unione**
- ✓ Saranno esentate le merci esportate dall'Unione al Regno Unito qualora siano spedite o trasportate nel Regno Unito, come accadrebbe per qualsiasi altra destinazione al di fuori dell'Unione europea. In tali situazioni il fornitore delle merci esportate deve essere in grado di dimostrare che le merci hanno lasciato l'Unione.
- ✓ Così come per tutte le importazioni da paesi terzi nell'Unione, le accise sui prodotti che vi sono soggetti (bevande alcoliche, prodotti del tabacco, ecc.) saranno esigibili al momento dell'importazione nell'Unione e devono essere pagate quando le merci sono immesse sul mercato.
- ✓ In futuro le importazioni dal Regno Unito **potrebbero essere soggette anche a misure antidumping**, compensative o di salvaguardia nel quadro della politica di difesa commerciale dell'Unione europea.

- Tutti i prodotti esportati dall'UE al Regno Unito e viceversa dovranno essere conformi alle disposizioni e **alle norme della parte importatrice** e saranno soggetti a **tutte le verifiche e i controlli previsti dalle rispettive normative**.
- **I certificati e le autorizzazioni** rilasciati dalle autorità del Regno Unito o da organismi con sede nel Regno Unito **non saranno più validi** per l'immissione di prodotti sul mercato dell'Unione (fatte salve le eccezioni previste già oggi dalla normativa UE, ad esempio per quanto riguarda l'ingresso dei prodotti biologici britannici).
- Qualora la normativa dell'Unione imponga a determinati operatori economici o altre persone fisiche o giuridiche di essere stabiliti nell'Unione, **lo stabilimento nel Regno Unito non sarà più riconosciuto nell'Unione**. Questo significa che sarà necessario che il rappresentante autorizzato/responsabile si trasferisca dal Regno Unito all'Unione; in alternativa dovrà essere nominato un nuovo rappresentante autorizzato/responsabile stabilito nell'Unione europea.
- Non saranno più conformi ai requisiti dell'Unione in materia di **etichettatura, la marcatura o l'etichettatura** delle merci immesse nel mercato dell'Unione riconducibili a organismi o persone stabiliti nel Regno Unito.
- **Le norme dell'Unione che vietano o limitano talune importazioni/esportazioni di merci per motivi di ordine pubblico, quali la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente, si applicheranno agli scambi con il Regno Unito così come con qualsiasi paese terzo.**

Scambio di servizi

Dal 1° gennaio 2021 la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi previste dai trattati dell'Unione non saranno più aperte alle persone e alle imprese del Regno Unito che operano nell'Unione europea né ai cittadini e alle imprese dell'UE che operano nel Regno Unito.

- ✓ Dal 1° gennaio 2021 le autorizzazioni rilasciate dalle autorità del Regno Unito nell'ambito del regime del mercato unico dell'UE non saranno più valide nell'Unione.
- ✓ Questo sarà particolarmente importante per i settori dei **servizi finanziari, dei trasporti, dei media audiovisivi e dei servizi energetici.**

Per accedere al mercato dell'Unione i prestatori di servizi e i professionisti del Regno Unito lì stabiliti dovranno dimostrare la conformità a tutte le norme, procedure e/o autorizzazioni cui è subordinata la prestazione di servizi nell'Unione europea da parte di cittadini stranieri e/o di società stabilite al di fuori dell'Unione. Tali requisiti potranno essere stabiliti nel diritto dell'Unione o, più spesso, nelle discipline nazionali, ma in ogni caso saranno condizionati agli impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito dell'accordo generale sugli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio e nell'ambito dell'accordo sulle future relazioni con il Regno Unito. Analogamente i prestatori di servizi e i professionisti dell'UE stabiliti nell'Unione e che operano nel Regno Unito dovranno dimostrare il rispetto di tutte le applicabili norme del Regno Unito.

Servizi finanziari	La prestazione di servizi finanziari sarà condizionata al rispetto delle norme sui paesi terzi vigenti nello Stato membro interessato. L'UE può facilitare interazioni specifiche tra il proprio sistema finanziario e quello del Regno Unito riconoscendo che, per ogni settore, i regimi di regolamentazione e di vigilanza del Regno Unito sono equivalenti alla normativa e ai requisiti dell'Unione corrispondenti. Queste decisioni di equivalenza possono essere revocate unilateralmente in qualsiasi momento, se le normative divergono.
Servizi di Trasporto	Le licenze per imprese ferroviarie e macchinisti, vettori aerei e trasportatori su strada rilasciate dal Regno Unito non saranno più valide nell'Unione. Ulteriori condizioni in materia di trasporto dipenderanno dall'esito del negoziato sul partenariato.
Servizi Audiovisivi	Le imprese stabilite nel Regno Unito non potranno più beneficiare del principio del paese di origine. I prestatori di servizi di media audiovisivi con sede nel Regno Unito dovranno rispettare ciascuna delle norme dello Stato membro in cui intendono operare.
Riconoscimento Qualifiche professionali	<p>Senza pregiudizio per le situazioni regolate dall'Accordo di recesso, il Regno Unito non applicherà più le norme dell'Unione sul riconoscimento delle qualifiche professionali e il riconoscimento nel Regno Unito delle qualifiche ottenute negli Stati membri dell'UE sarà disciplinato dal diritto britannico.</p> <p>I cittadini del Regno Unito, indipendentemente dal luogo in cui hanno conseguito le qualifiche, e i cittadini dell'UE con qualifiche acquisite nel Regno Unito dovranno chiederne il riconoscimento nello Stato membro d'interesse in base alle norme ivi vigenti per cittadini e/o qualifiche di stati terzi, anche qui senza pregiudizio per le situazioni regolate dall'Accordo di recesso.</p>

Energia

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non parteciperà più alle piattaforme specifiche dell'Unione.

Soluzioni alternative sostituiranno gli scambi di energia elettrica sugli interconnettori con la Gran Bretagna . Tali soluzioni dovrebbero consentire agli scambi di energia elettrica di continuare, anche se non con lo stesso livello di efficienza con cui avvengono oggi all'interno del mercato unico.

Viaggi e turismo

Dal 1° gennaio 2021 i cittadini del Regno Unito che si recano in UE o nello spazio Schengen saranno trattati come cittadini di paesi terzi.

I soggiorni non potranno avere durata superiore a 90 giorni per un periodo di 180 giorni.

Chi entra dovrà soddisfare le condizioni di ingresso applicabili ai cittadini dei paesi terzi

Chi entra non potrà usufruire della corsia preferenziale UE/SEE/CH

Per i soggiorni di breve durata i cittadini del RU saranno esenti dall'obbligo di visto, a condizioni di reciprocità.

- Per i cittadini di paesi terzi che soggiornano nel Regno Unito, i documenti di soggiorno rilasciati dal Regno Unito non esonereranno dall'obbligo di visto.
- Le patenti di guida non godranno più del reciproco riconoscimento, che verrà affidato ai singoli Stati Membri.
- Il roaming a tariffa nazionale non sarà più garantito dal diritto dell'Unione
- Potrebbero cambiare i diritti dei passeggeri che si spostano tra UE e Regno Unito.

Mobilità e coordinamento della sicurezza sociale

Il 1° gennaio 2021 termina la libera circolazione tra UE e Regno Unito

- Per i cittadini UE non beneficiari dell'accordo di recesso, lo spostamento sarà regolato dalle leggi sull'immigrazione del Regno Unito.
- Allo stesso modo i cittadini del Regno Unito che si spostano verso paesi UE non beneficiari dell'accordo saranno soggetti alle leggi sull'immigrazione dell'Unione e del singolo Stato membro.
- Cambierà il quadro normativo anche per le imprese UE che vogliono assumere cittadini britannici (e viceversa).
- Per i futuri spostamenti non vigerà più l'attuale coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale, garantito dal diritto UE. Il nuovo partenariato tra Regno Unito e Unione europea potrebbe disciplinare questa materia, pertanto il futuro assetto dipenderà dall'esito del negoziato.

Diritto societario e diritto civile

Dal 1° gennaio 2021, le società con sede nel Regno Unito non saranno automaticamente riconosciute ai sensi dell'art. 54 TFUE. Il loro eventuale riconoscimento dipenderà dalla legislazione dei singoli Stati Membri sulle società dei paesi terzi.



Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze del Regno Unito saranno disciplinati dalle norme nazionali dello Stato membro in cui sono chiesti.

Dati e proprietà intellettuale

- In questo periodo di transizione il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, ad esempio un marchio dell'Unione europea, non può addurlo come motivo per opporsi alla spedizione di merci dal Regno Unito all'Unione europea fintantoché le merci siano state immesse sul mercato del Regno Unito con tale marchio dal titolare o con il suo consenso ("principio dell'esaurimento" dei diritti conferiti dal diritto di proprietà intellettuale) e viceversa.
- A partire dal 1° gennaio gli operatori economici dell'Unione europea non possono più addurre l'esaurimento nei confronti dei titolari di diritti quando si procurano prodotti nel Regno Unito.
- Dal 1° gennaio trasferimenti di dati verso il Regno Unito potranno continuare a patto che rispettino la normativa del trasferimento dei dati verso paesi terzi, in modo da non compromettere il livello di protezione dell'Unione.
- L'Unione può adottare una decisione unilaterale di adeguatezza nei confronti di un determinato Paese se ritiene che il Paese terzo offra uno standard di protezione adeguato.

Accordi internazionali UE

Dal 1° gennaio 2021 al Regno Unito non si applicheranno più gli accordi conclusi dall'Unione, o dagli Stati membri che agiscono a nome dell'Unione, o dall'Unione e dai suoi Stati membri congiuntamente.

Per agevolare il processo di transizione per cittadini e imprese, la Commissione ha pubblicato più di 100 avvisi sui preparativi per i settori coinvolti.

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

Gli avvisi settoriali della Commissione

<i>Trasporto aereo</i>	<i>Prodotti cosmetici</i>	<i>Euratom</i>	<i>Prodotti industriali</i>	<i>Sanità delle piante</i>
<i>Riproduzione animale</i>	<i>Agenzie di rating del credito</i>	<i>Comitati aziendali europei</i>	<i>Inland waterways</i>	<i>Prodotti fitosanitari</i>
<i>Trasporto di animali</i>	<i>Cultural goods (import e export)</i>	<i>Accise</i>	<i>Enti pensionistici aziendali o professionali</i>	<i>Materiale riproduttivo vegetale</i>
<i>Gestione delle attività</i>	<i>Dogane</i>	<i>Explosives for civil use and explosives precursors</i>	<i>Assicurazione/riassicurazione</i>	<i>Privativa per ritrovati vegetali</i>
<i>Servizi di media audiovisivi</i>	<i>Sicurezza nei trasporti aerei e maritimi</i>	<i>Esportazione/importazione di sostanze chimiche pericolose</i>	<i>Tutela della proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali</i>	<i>Servizi finanziari post-negoziante</i>
<i>Protezione dei dati</i>	<i>Detergenti</i>	<i>Alimenti per animali</i>	<i>«Specie esotiche invasive»</i>	<i>Posting of workers</i>
<i>Sicurezza aerea</i>	<i>Dual use export controls</i>	<i>Protezione degli animali durante l'abbattimento</i>	<i>Servizi di investimento (mercati degli strumenti finanziari)</i>	<i>Divieti e restrizioni all'importazione/esportazione</i>
<i>Servizi bancari e di pagamento</i>	<i>Commercio elettronico</i>	<i>Firearms</i>	<i>Landing of fishery products</i>	<i>Fertilisers</i>
<i>Biocidi</i>	<i>Firma elettronica</i>	<i>Gas fluorurati a effetto serra</i>	<i>Trasporti marittimi</i>	<i>Articoli pirotecnici</i>
<i>Sostanze chimiche e regolamento REACH</i>	<i>Sistema di ecogestione e audit</i>	<i>Legislazione alimentare</i>	<i>Medicinali per uso umano e veterinario</i>	<i>Trasporti ferroviari</i>

<i>Civil Justice</i>	<i>Comunicazioni elettroniche e roaming</i>	<i>Organismi geneticamente modificati</i>	<i>Veicoli a motore</i>	<i>Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua</i>
<i>Sperimentazioni cliniche</i>	<i>Sistema di scambio di quote di emissioni</i>	<i>Blocco geografico</i>	<i>Movimenti di animali vivi</i>	<i>Trasporto su strada</i>
<i>Diritto societario</i>	<i>Energia</i>	<i>Indicazioni geografiche</i>	<i>Acque minerali naturali</i>	<i>Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi</i>
<i>Protezione consumatori e diritti dei passeggeri</i>	<i>Nomi di dominio .eu</i>	<i>Buone pratiche di laboratorio</i>	<i>Acquisti online con successiva consegna pacchi</i>	<i>Riciclaggio delle navi</i>
<i>Diritto d'autore</i>	<i>Ecolabel UE</i>	<i>Certificati protettivi complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari</i>	<i>Prodotti biologici</i>	<i>Revisione legale dei conti</i>
<i>Sostanze di origine umana (sangue, tessuti e cellule, organi)</i>	<i>IVA beni</i>	<i>Tariff rate quotas</i>	<i>Commercio di legname</i>	<i>Prodotti del tabacco</i>
<i>Spedizione dei rifiuti</i>	<i>IVA servizi</i>	<i>Trade in protected species</i>	<i>Marchi disegni e modelli</i>	<i>Attrezzature a pressione trasportabili</i>

LA «CHECK-LIST» PER LE IMPRESE



Agosto 2020



OCCORRE ARRIVARE PRONTI AL 1° GENNAIO 2021



La scelta del Regno Unito di cessare di partecipare al mercato unico e all'unione doganale dell'Unione europea (UE) e di mettere fine alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi con l'UE dal 31 dicembre 2020 comporterà notevoli cambiamenti nelle relazioni tra l'UE e il Regno Unito per le imprese di entrambe le parti.

Tali cambiamenti sono inevitabili, indipendentemente dall'esito dei negoziati in corso tra l'UE e il Regno Unito, e rischiano di aggravare la pressione che le imprese già subiscono a causa della pandemia di COVID-19.

La presente lista di controllo mira ad aiutare le imprese dell'UE che operano nel Regno Unito e/o le imprese del Regno Unito che operano nell'UE a verificare attentamente il proprio stato di preparazione per il 1° gennaio 2021.

Essa fornisce una panoramica dei principali settori che saranno in ogni caso interessati dai cambiamenti dal 1° gennaio 2021, a prescindere dal fatto che sia raggiunto un accordo su un futuro partenariato economico e per la sicurezza. Tratta le problematiche più comuni e non va considerata esaustiva.

Ulteriori orientamenti sono reperibili nella comunicazione della Commissione «Prepararsi alla svolta»⁽¹⁾ e negli «Avvisi sui preparativi» ai portatori di interessi dei singoli settori, pubblicati dai servizi della Commissione e disponibili all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it#readiness-notice

È essenziale che tutte le imprese si preparino a questi cambiamenti profondi e di vasta portata, adottando tutte le decisioni necessarie e completando tutte le procedure amministrative richieste entro il 31 dicembre 2020.

(1) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Prepararsi alla svolta» — Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito», COM(2020) 324 final del 9 luglio 2020. https://ec.europa.eu/info/publications/getting-ready-changes-communication-readiness-end-transition-period-between-european-union-and-united-kingdom_it

Disponibile a questo indirizzo web:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590itn_002.pdf

Link Utili

Commissione europea

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

Governo italiano

<http://www.governo.it/it/approfondimento/brexit/12733>

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/dossier/brexit.html



«LISTA DI CONTROLLO SULLA PREPARAZIONE ALLA BREXIT» PER LE IMPRESE CHE INTRATTENGONO RELAZIONI COMMERCIALI CON IL REGNO UNITO

Agosto 2020



OCCORRE ARRIVARE PRONTI AL 1° GENNAIO 2021



La scelta del Regno Unito di cessare di partecipare al mercato unico e all'unione doganale dell'Unione europea (UE) e di mettere fine alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi con l'UE dal 31 dicembre 2020 comporterà notevoli cambiamenti nelle relazioni tra l'UE e il Regno Unito per le imprese di entrambe le parti.

Tali cambiamenti sono inevitabili, indipendentemente dall'esito dei negoziati in corso tra l'UE e il Regno Unito, e rischiano di aggravare la pressione che le imprese già subiscono a causa della pandemia di COVID-19.

La presente lista di controllo mira ad aiutare le imprese dell'UE che operano nel Regno Unito e/o le imprese del Regno Unito che operano nell'UE a verificare attentamente il proprio stato di preparazione per il 1° gennaio 2021.

Essa fornisce una panoramica dei principali settori che saranno in ogni caso interessati dai cambiamenti dal 1° gennaio 2021, a prescindere dal fatto che sia raggiunto un accordo su un futuro partenariato economico e per la sicurezza. Tratta le problematiche più comuni e non va considerata esaustiva.

Ulteriori orientamenti sono reperibili nella comunicazione della Commissione «Prepararsi alla svolta»⁽¹⁾ e negli «Avvisi sui preparativi» ai portatori di interessi dei singoli settori, pubblicati dai servizi della Commissione e disponibili all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it#readiness-notice

È essenziale che tutte le imprese si preparino a questi cambiamenti profondi e di vasta portata, adottando tutte le decisioni necessarie e completando tutte le procedure amministrative richieste entro il 31 dicembre 2020.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Prepararsi alla svolta — Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito», COM(2020) 324 final del 9 luglio 2020, https://ec.europa.eu/info/publications/getting-ready-changes-communication-readiness-end-transition-period-between-european-union-and-united-kingdom_it

SCAMBI DI MERCI ⁽²⁾



Obblighi degli importatori/esportatori

Il diritto dell'UE attribuisce alle imprese responsabilità diverse a seconda della posizione che occupano nella catena di approvvigionamento (fabbricanti, importatori, distributori all'ingrosso ecc.).

Dal 1° gennaio 2021 le imprese dell'UE che attualmente acquistano merci dal Regno Unito e le immettono sul mercato dell'UE diventeranno importatori mentre quelle che attualmente distribuiscono prodotti nel Regno Unito diventeranno esportatori. Questo significa che dovranno ottemperare a un nuovo insieme di obblighi imposti dalle norme applicabili dell'Unione.

- ⇒ Sono a conoscenza degli obblighi imposti agli esportatori/importatori dalle norme applicabili dell'Unione, in particolare se finora ho maturato poca o nessuna esperienza negli scambi con i paesi terzi?



Formalità, verifiche e controlli doganali sulle merci

Dal 1° gennaio 2021 le norme doganali imposte dal diritto dell'UE si applicheranno a tutte le merci che entreranno nel territorio doganale dell'UE dal Regno Unito o che lasceranno detto territorio doganale dirette nel Regno Unito. Anche se tra l'UE e il Regno Unito sarà istituita un'ambiziosa zona di libero scambio che preveda tariffe pari a zero, nessun contingente per le merci e la cooperazione doganale e normativa, tutti i prodotti scambiati tra l'UE e il Regno Unito saranno soggetti a tutte le verifiche e a tutti i controlli di conformità alla normativa applicabili alle importazioni ai fini della sicurezza e della salute e ad altri fini di ordine pubblico.

- ⇒ Conosco le formalità doganali dell'UE che si applicheranno dopo la Brexit, in particolare se finora ho maturato poca o nessuna esperienza negli scambi con i paesi terzi?
- ⇒ Le mie catene di approvvigionamento sono pronte per i tempi più lunghi derivanti da queste formalità e procedure aggiuntive?



Regole di origine

Dal 1° gennaio 2021, affinché le merci oggetto di scambio abbiano diritto a un trattamento preferenziale nell'ambito di un eventuale accordo futuro tra l'UE e il Regno Unito, le imprese dovranno dimostrarne il carattere originario. Le merci che non soddisfano i requisiti di origine saranno soggette a dazi doganali anche in presenza di un accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito che preveda tariffe pari a zero e nessun contingente. La nuova situazione inciderà anche sugli scambi tra l'UE e i suoi partner preferenziali, in quanto il contenuto originario del Regno Unito (in termini di materiali e di operazioni di trasformazione) diventerà, nell'ambito dei regimi preferenziali dell'Unione, «non originario».

- ⇒ Conosco le procedure e i documenti pertinenti per dimostrare il carattere originario delle merci?
- ⇒ Ho adattato di conseguenza le mie dichiarazioni del fornitore, comprese quelle a lungo termine?



IVA e accise

Dal 1° gennaio 2021 cambieranno le norme in materia di pagamento e rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La questione riguarda sia le merci che i servizi. Le accise saranno inoltre esigibili sui prodotti ad esse soggetti (bevande alcoliche, prodotti del tabacco ecc.) al momento della loro importazione dal Regno Unito nel territorio IVA dell'Unione europea.

- ⇒ Conosco le procedure IVA pertinenti?
- ⇒ Nell'organizzazione delle mie catene di approvvigionamento ho tenuto conto dei tempi più lunghi derivanti da queste formalità e procedure aggiuntive?

⁽²⁾ I cambiamenti descritti in questa sezione non si applicano agli scambi tra l'UE e l'Irlanda del Nord, in cui dalla fine del periodo di transizione, oltre all'eventuale accordo su un futuro partenariato, si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso, subordinatamente all'approvazione, quattro anni dopo la fine del periodo di transizione, del proseguimento dell'applicazione del protocollo da parte dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord.



Certificati, autorizzazioni, marcatura o etichettatura

Dal 1° gennaio 2021 le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dalle autorità del Regno Unito non saranno più valide per l'immissione di prodotti sul mercato dell'Unione. Questo significa, ad esempio, che un'automobile con un'omologazione rilasciata dal Regno Unito non potrà più essere venduta nel mercato unico.

Qualora il diritto dell'UE richieda la certificazione da parte di un organismo notificato dell'UE, come avviene per alcuni dispositivi medici, macchine o prodotti da costruzione, non sarà più consentita la vendita all'interno del mercato unico di prodotti certificati dagli organismi con sede nel Regno Unito.

Analogamente non sarà più conforme ai requisiti dell'Unione in materia di etichettatura la marcatura o l'etichettatura delle merci immesse sul mercato dell'Unione effettuata da organismi o persone stabiliti nel Regno Unito.

- ⇒ Ho provveduto a trasferire presso un organismo o un'autorità con sede nell'UE-27 i certificati e le autorizzazioni rilasciati da un organismo o un'autorità con sede nel Regno Unito, oppure a richiederne di nuovi?
- ⇒ Mi sono assicurato che i prodotti immessi sul mercato dell'UE siano etichettati e marcati correttamente?



Sostanze chimiche

Dal 1° gennaio 2021 le norme dell'UE in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) non si applicheranno più nel Regno Unito. Le registrazioni di cui sono titolari fabbricanti e produttori stabiliti nel Regno Unito non saranno più valide nell'UE.

- ⇒ Ho provveduto a che le mie sostanze siano registrate presso un fabbricante o un importatore nell'UE o ho designato una persona nell'UE legalmente responsabile di tale importazione come dichiarante ufficiale della sostanza?
- ⇒ In quanto utilizzatore a valle, ho verificato se le sostanze che utilizzo sono registrate correttamente?

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Dal 1° gennaio 2021 le autorizzazioni rilasciate dalle autorità del Regno Unito in base alla disciplina del mercato unico dell'UE non saranno più valide nell'Unione. Ciò ha particolare rilevanza per i settori dei servizi finanziari, dei trasporti, dei media audiovisivi e dei servizi energetici.

Per accedere al mercato dell'Unione i prestatori di servizi e i professionisti del Regno Unito ivi stabiliti dovranno dimostrare il rispetto di tutte le norme, procedure e/o autorizzazioni cui è subordinata la prestazione di servizi nell'UE da parte di cittadini stranieri e/o società stabilite al di fuori dell'UE. Tali requisiti sono spesso fissati nelle discipline nazionali. I prestatori di servizi e i professionisti dell'UE stabiliti nell'Unione e che operano nel Regno Unito dovranno dimostrare il rispetto di tutte le pertinenti norme del Regno Unito.

- ⇒ Ho valutato la necessità/possibilità di continuare a usufruire di servizi prestati da soggetti stabiliti nel Regno Unito?
- ⇒ La mia impresa si avvale di licenze o autorizzazioni rilasciate da autorità del Regno Unito? Ho provveduto a richiedere licenze o autorizzazioni analoghe nell'UE-27 oppure a trasferire tali licenze o autorizzazioni rilasciate nel Regno Unito presso un'autorità dell'UE-27?
- ⇒ In qualità di cliente/acquirente, ho verificato se il mio prestatore è in possesso della licenza o dell'autorizzazione necessaria per prestare servizi nell'UE?



Servizi finanziari

Dal 1° gennaio 2021 cesseranno di applicarsi le autorizzazioni a prestare servizi in tutta l'UE a partire dal Regno Unito. La prestazione di servizi finanziari dal Regno Unito nell'UE sarà condizionata al rispetto delle norme applicabili ai paesi terzi in vigore nello Stato membro interessato.

- Ho valutato la necessità/possibilità di continuare ad affidarmi a prestatori di servizi finanziari del Regno Unito?
- Se opero nel Regno Unito, conosco le norme di tale paese relative alla prestazione di servizi finanziari?



Trasporto aereo

Dal 1° gennaio 2021 i vettori aerei titolari di licenze d'esercizio rilasciate dall'autorità del Regno Unito competente al rilascio di licenze per il trasporto aereo commerciale di passeggeri, posta e/o merci non potranno più prestare servizi di trasporto aereo all'interno dell'Unione europea. I vettori aerei e i titolari di certificati di sicurezza aerea dell'UE dovranno garantire e mantenere la conformità ai requisiti dell'UE, compresi i requisiti applicabili alle compagnie aeree per quanto concerne il principale centro di attività, la partecipazione maggioritaria e il controllo unionali, nonché all'*acquis* dell'UE in materia di sicurezza aerea.

- Conosco tutti i pertinenti requisiti di certificazione e li rispetto?



Trasportatori su strada

Dal 1° gennaio 2021 i trasportatori su strada stabiliti nel Regno Unito non saranno più titolari di una licenza comunitaria. Essi pertanto non beneficeranno più dei diritti di accesso automatici al mercato unico che tale licenza comporta, in particolare il diritto dei trasportatori dell'UE di effettuare viaggi e trasportare merci in tutta l'UE.

Gli operatori dei trasporti e della logistica saranno interessati da cambiamenti nelle formalità necessarie per l'attraversamento della frontiera tra il Regno Unito e l'UE ⁽³⁾. Le formalità di frontiera riguarderanno anche autisti, passeggeri e lavoratori transfrontalieri. Vi rientrano le verifiche di frontiera sulle persone, che comportano il controllo dei requisiti di ingresso e soggiorno, la timbratura del passaporto e, se del caso, il rispetto dell'obbligo del visto.

- Conosco tutti i pertinenti requisiti di certificazione e li rispetto?
- Nell'organizzazione delle mie catene di approvvigionamento ho tenuto conto dei tempi più lunghi derivanti da tali ulteriori verifiche e formalità di frontiera?



Qualifiche professionali

Dal 1° gennaio 2021 al Regno Unito non si applicheranno più le norme dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. I cittadini del Regno Unito, indipendentemente dal luogo in cui avranno conseguito le qualifiche, e i cittadini dell'UE con qualifiche acquisite nel Regno Unito dovranno chiederne il riconoscimento formale nello Stato membro d'interesse in base alle norme ivi vigenti per il riconoscimento delle qualifiche di paesi terzi. In molti casi tale processo di riconoscimento risulta maggiormente oneroso.

- Ho ottenuto il riconoscimento reciproco delle mie qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito? Ha ottenuto questo stesso riconoscimento il personale che impiego?

⁽³⁾ Ad eccezione dell'Irlanda del Nord che, in conformità del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, resterà allineata a una serie limitata di norme dell'Unione in modo che si evitino verifiche e controlli doganali nell'isola d'Irlanda.

ENERGIA



Dal 1° gennaio 2021, anche se sarà ovviamente possibile continuare a utilizzare gli interconnettori dell'elettricità e del gas, il Regno Unito non parteciperà più alle piattaforme specifiche dell'Unione. Soluzioni alternative sostituiranno gli scambi di energia elettrica sugli interconnettori con la Gran Bretagna ⁽⁴⁾. Tali soluzioni dovrebbero consentire il proseguimento degli scambi di energia elettrica, anche se non con lo stesso livello di efficienza con cui avvengono oggi all'interno del mercato unico.

⇒ Ho verificato se usufruisco degli scambi sugli interconnettori di energia elettrica con la Gran Bretagna e ho adottato le misure necessarie per adeguarmi al nuovo contesto normativo?

DIRITTO SOCIETARIO E DIRITTO CIVILE



Società registrate nel Regno Unito

Dal 1° gennaio 2021 le società registrate nel Regno Unito saranno società di un paese terzo e non saranno più riconosciute automaticamente. Il loro riconoscimento diventerà soggetto alla legislazione nazionale applicabile alle società di paesi terzi. Le succursali negli Stati membri dell'UE delle società registrate nel Regno Unito saranno succursali di società di paesi terzi. Le controllate di società del Regno Unito nell'Unione sono, in linea di principio, società dell'UE e continueranno a essere disciplinate da tutta la pertinente legislazione unionale e nazionale.

⇒ Nel caso in cui la mia impresa sia registrata nel Regno Unito, ho verificato se, a norma della legislazione nazionale, avere l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nell'UE sia sufficiente a mantenere lo status di società dell'UE?



Contratti — Clausole di scelta del foro

Dal 1° gennaio 2021 non si applicheranno più le norme dell'Unione che facilitano il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri delle sentenze nell'UE e nel Regno Unito durante il periodo di transizione ⁽⁵⁾. Rispetto alla situazione attuale, le sentenze pronunciate da un giudice del Regno Unito potrebbero non essere più eseguibili così rapidamente nell'Unione europea.

⇒ Ho riesaminato nei miei contratti commerciali la scelta del foro competente nel Regno Unito?

ALTRI ASPETTI: DATI, DIRITTI DIGITALI E DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE



Marchi, disegni e modelli, indicazioni geografiche, privative per ritrovati vegetali

Dal 1° gennaio 2021, mentre in virtù dell'accordo di recesso sarà mantenuta la tutela dei diritti di proprietà intellettuale dell'UE a carattere unitario esistenti (marchi dell'UE, disegni e modelli comunitari, privative comunitarie per ritrovati vegetali e indicazioni geografiche), i nuovi diritti unitari dell'UE avranno portata territoriale ridotta, dal momento che non avranno più efficacia nel Regno Unito ⁽⁶⁾.

⇒ Ho adottato le misure necessarie per garantire il mantenimento della tutela dei miei diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito?

⁽⁴⁾ Ciò non si applica agli interconnettori elettrici tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, dato che, a norma dell'articolo 9 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord continuerà a partecipare al mercato unico integrato dell'energia elettrica in tutta l'isola d'Irlanda.

⁽⁵⁾ Va inoltre osservato che, dal 1° gennaio 2021, la piattaforma dell'UE per la risoluzione delle controversie online (ODR) non sarà più disponibile per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori residenti nell'Unione europea e professionisti stabiliti nel Regno Unito.

⁽⁶⁾ I diritti unitari esistenti sono salvaguardati nel Regno Unito a norma degli articoli 54 e 57 dell'accordo di recesso tramite la conversione in diritti del Regno Unito.



Dati personali

Dal 1° gennaio 2021 la trasmissione di dati personali dall'UE al Regno Unito sarà soggetta alle norme relative ai trasferimenti di dati verso paesi terzi, stabilite nel regolamento generale UE sulla protezione dei dati (GDPR) ⁽⁷⁾ o nella direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ⁽⁸⁾.

La questione riguarda molti settori di attività, in particolare se le imprese dell'UE continueranno a lavorare con centri dati ubicati nel Regno Unito.



Ho adottato le misure necessarie per garantire il rispetto delle norme dell'UE in caso di trasferimento di dati personali nel Regno Unito?

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/679, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1594051658864&uri=CELEX%3A32016R0679>

⁽⁸⁾ Direttiva (UE) 2016/680, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680>



DOVE POSSO TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI E CHI PUÒ AIUTARMI?

- ➔ Sul sito web della Commissione europea sono disponibili oltre 70 avvisi sui preparativi riguardanti un'ampia gamma di settori economici. Sono concepiti per aiutare tutti gli operatori del mercato a prepararsi, sono continuamente aggiornati con l'aggiunta di ulteriori settori e informazioni e saranno tradotti in tutte le lingue dell'UE.
- ➔ La invitiamo a consultare i siti web dei servizi e delle agenzie della Commissione europea attivi nel settore che interessa Lei e la Sua impresa.
- ➔ Per ottenere ulteriori informazioni e assistenza La invitiamo a rivolgersi alle autorità nazionali, alla locale Camera di commercio e dell'industria o alla competente associazione di categoria.